



CITTA' DI RAGUSA

REGOLAMENTO PER L'USO E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

approvato con delib. del Commissario Straordinario n.723 del 25/10/1984

TITOLO I

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

ART. 1

Gestione dell'acquedotto e norme per la concessione

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di Ragusa è gestito in economia.

La concessione e distribuzione dell'acqua potabile è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 2

Sistema di distribuzione dell'acqua e tipi di concessione

L'acqua è prioritariamente distribuita per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la distribuzione per altri usi, sono quindi istituite due categorie di concessioni:

a) 1^a categoria - utenze domestiche

Appartengono alla 1^a categoria gli utenti che consumano l'acqua potabile per il solo uso domestico.

Sono equiparate alle utenze domestiche le comunità che non esercitano attività commerciali o, comunque, aventi fini di lucro.

Il quantitativo di acqua minimo fondamentale per gli usi domestici è stabilito in mc. 60 annuale, da fatturare a tariffa agevolata.

Il quantitativo minimo contrattuale garantito dall'utente determinato in mc. 110 annuale da fatturare a tariffa base anche per quantitativi non consumati.

Per consumi superiori a mc. 110 annuale sono stabilite tre fasce di penalizzazione:

1^a fascia oltre mc. 110 e fino a mc. 160

2^a fascia oltre mc. 160 e fino a mc. 210

3^a fascia oltre mc. 210

Il quantitativo di acqua considerato quale minimo fondamentale per gli usi domestici, ai fini della determinazione dei consumi a tariffa agevolata, nel caso di condomini serviti

da unico contatore, è rappresentato dal prodotto del numero degli appartamenti per il quantitativo minimo summenzionato.

Allo stesso modo si procede per la determinazione dei consumi da fatturare a tariffa base e a tariffa di penalizzazione.

Per le comunità l'equiparamento ad unità appartamento si determina dividendo per cinque il numero delle presenze medie calcolate su base annuale.

b) 2^a categoria: utenze normali non domestiche

Appartengono alla 2^a categoria tutte le altre utenze.

Il quantitativo contrattuale garantito dall'utente viene determinato in mc. 200 annuale da fatturare anche per quantitativi non consumati.

TITOLO II

NORME PER LE CONCESSIONI E PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

ART. 3

Norme per la concessione

La concessione per l'uso dell'acqua viene rilasciata al proprietario dell'immobile.

Di norma viene disposta una utenza per ogni condominio o fabbricato.

A giudizio insindacabile del Comune potrà essere autorizzata più di una utenza per condominio o fabbricato quando la fornitura dell'acqua sia destinata contemporaneamente alle categorie di utenze previste dall'art. 2.

Nel caso in cui per effettuare lo appressamento si renderà necessario attraversare terreni di privati non forniti da rete idrica comunale; il richiedente la concessione dovrà fornire al Comune il nulla osta del proprietario del fondo per servitù dell'acquedotto.

ART. 4

Domanda di concessione

La domanda di concessione dovrà essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'ufficio idrico del Comune, nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via e il numero civico dello stabile, le generalità del proprietario, o del rappresentante il condominio.

ART. 5

Contratto di concessione

I contratti di concessione dell'acqua vengono redatti sotto forma di scrittura privata in unico originale, vengono firmati dal rappresentante del Comune e dal richiedente ed hanno validità ordinaria di anni uno a partire dalla data di stipula del contratto.

La concessione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta per iscritto con raccomandata con a.r. fatta pervenire al Comune almeno un mese prima della scadenza.

ART. 6

Vincoli e revoche

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contemplate nel presente regolamento derivanti da palesi considerazioni di pubblico interesse o da imprescindibili sopravvenute esigenze.

Nel caso di concessione dell'acqua per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi momento la concessione per cause eccezionali di erogazione o di servizio o da altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare insindacabilmente.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di erogazione e per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore o a necessità di lavori.

ART. 7

Perfezionamento del contratto

La concessione viene rilasciata previo pagamento della tassa di appressamento stabilita in £ 30.000, oltre al versamento, a garanzia degli impegni assunti, di un deposito infruttifero pari all'importo di canone minimo contrattuale dovuto dall'utente di cui all'art. 2.

In caso di morosità nel pagamento del canone di utenza, il Comune è autorizzato ad incamerare il deposito cauzionale fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dalle norme regolamentari e dalle leggi.

Il deposito allo scadere del contratto sarà conteggiato in conto del consumo finale, l'eventuale eccedenza a credito dell'utente verrà rimborsata.

ART. 8

VOLTURA DELL'UTENZA

In caso di passaggio di proprietà dell'immobile il subentrante deve darne comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con a.r., per la voltura dell'utenza, entro un mese dal verificarsi della condizione.

Il subentrante è tenuto al pagamento della tassa di appressamento e ad effettuare il deposito a garanzia previsti dall'art. 7.

La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Comune di sospendere la concessione dell'acqua e di procedere alla chiusura della presa.

La voltura avrà vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello cui saranno espletati gli adempimenti sopra descritti.

TITOLO III

OPERE DI PRESA E INSTALLAZIONE APPARECCHI DI MISURA

ART. 9

Opere di presa

Le opere di presa, le tubazioni occorrenti, gli accessori relativi, l'apparecchio di misura munito di chiusino a sigillo saranno eseguite e fornite dall'utente a sua cura totale e spesa; le opere saranno eseguite con l'assistenza del fontaniere comunale e sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico del Comune, che dovrà anche stabilire le caratteristiche del materiale occorrente e dovrà determinare il diametro della presa e scegliere il luogo più idoneo per la derivazione della presa.

Il costo della mano d'opera eventualmente fornita dal Comune così come l'eventuale costo del materiale sarà posto a carico dell'utente e sarà valutato di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale in funzione dell'ammontare dei lavori eseguiti.

ART. 10

Proprietà delle condotte e manutenzione

Le condotte stradali fino all'apparecchio di misura appartengono al Comune mentre l'utente avrà diritto all'uso e l'obbligo della manutenzione.

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni delle prese stradali fino all'apparecchio misuratore compreso devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.

Le riparazioni vanno eseguite a cura dell'utente e sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il costo della mano d'opera eventualmente fornita dal Comune così come l'eventuale costo del materiale sarà posto a carico dell'utente e sarà valutato di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale in funzione dell'ammontare dei lavori eseguiti.

ART. 11

Tipi degli apparecchi di misura

L'apparecchio misuratore del consumo dell'acqua dovrà essere fornito a cura e spese dell'utente.

Il tipo ed il calibro dell'apparecchio di misura saranno stabiliti dall'Ufficio Tecnico del Comune in relazione alla natura della concessione.

L'apparecchio di misura dovrà essere alloggiato in apposita nicchia predisposta dall'interessato e collocato in apposito posto stabilito dall'Ufficio Tecnico del Comune in modo da consentire la facile lettura del consumo registrato.

Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento del posto dell'apparecchio di misura a cura e spese dell'utente, qualora lo stesso venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche.

Tutti gli apparecchi di misura saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune.

La proprietà degli apparecchi di misura resta sempre al Comune mentre sarà a carico dell'utente la custodia e la manutenzione.

ART. 12

Verbale di posa in opera dell'apparecchio di misura

All'atto della posa in opera dell'apparecchio di misura verrà redatto, su apposito modulo a stampa predisposto dall'Ufficio Idrico del Comune, verbale di posa in opera sottoscritto dall'utente e dall'impiegato comunale incaricato, nel quale debbono essere indicati il tipo dell'apparecchio di misura, le caratteristiche dello stesso, il numero di matricola, il sigillo apposto, ed il consumo registrato.

ART. 13

Guasti agli apparecchi di misura e alle condutture esterne

Gli utenti hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tecnico del Comune gli eventuali guasti alla derivazione ed all'apparecchio di misura.

Tale comunicazione dovrà effettuarsi entro le 24 ore successive al verificarsi del guasto.

In caso di accertato cattivo funzionamento del misuratore idrico, l'utente è tenuto a provvedere a sue spese alla sostituzione dello stesso come disposto dal precedente art.11

ART. 14

Rimozione e sostituzione degli apparecchi di misura

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi se non per disposizione del Comune.

All'atto della rimozione o sostituzione vengono stesi i relativi verbali firmati dall'utente e dall'incaricato del Comune.

Nei verbali oltre ai dati dell'art. 12 debbono essere indicati il motivo della sostituzione o rimozione.

ART. 15

Responsabilità dell'utente

L'utente è responsabile della integrità del sigillo del contatore, di eventuali guasti, manomissioni e di ogni altra azione tendente a modificare o alterare gli impianti e le apparecchiature installate al servizio della propria utenza.

L'utente, inoltre, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è ammesso per eventuali dispersioni o perdite, da qualunque causa prodotte, dagli impianti installati dopo il contatore; né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

TITOLO IV

PAGAMENTO DEI CONSUMI

ART. 16

Lettura apparecchi di misura

La lettura degli apparecchi di misura dovrà essere effettuata almeno una volta l'anno e cioè entro il 31 dicembre di ogni anno.

Qualora, per causa imputabile all'utente, non sarà possibile rilevare il consumo registrato dall'apparecchio di misura potrà essere disposta la chiusura della presa, la quale sarà riaperta dopo effettuata la relativa lettura e dopo che l'utente avrà provveduto al pagamento delle relative spese.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, letture supplementari a sua discrezione.

ART. 17

Misura e pagamento del canone

Presso l'Ufficio Idrico del Comune è tenuto uno schedario o registro contenente le partite dei consumi di ogni utente rilevata dalle relative letture.

L'acqua viene pagata in base al consumo registrato dall'apparecchio di misura ed applicando le tariffe di cui all'allegato A del presente regolamento.

In base ai consumi relativi ed alle tariffe applicabili l'Ufficio Idrico procederà alla compilazione dell'apposito ruolo, che dovrà essere emesso entro il 1° semestre di ogni anno.

Il ruolo approvato dalla G.M. sarà trasmesso alla Tesoreria del Comune che ne curerà la riscossione.

L'utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento del canone annuale e del consumo in eccedenza entro 15 gg. dalla notifica della bolletta di pagamento.

In caso di ritardato pagamento rispetto alla scadenza fissata sarà applicata nei confronti dei morosi l'indennità di mora pari al 6% di quanto dovuto oltre gli interessi di mora da liquidarsi nei modi di legge.

La morosità, inoltre, darà diritto al Comune di far sospendere la erogazione dell'acqua, senza preavviso e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando le relative spese all'utente moroso.

La chiusura della presa sarà eseguita dall'Ufficio Tecnico del Comune e sarà redatto apposito verbale.

ART. 18

Guasti all'apparecchio di misura

Qualora venga riscontrata l'irregolarità nel funzionamento dell'apparecchio misuratore, non dovuta ad incuria dell'utente, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo di mancato funzionamento, sarà valutato in base alla media delle due letture precedenti ed in mancanza in base al consumo del periodo precedente rapportato ad anno.

TITOLO V

VIGILANZA – DIVIETI E SANZIONI

ART. 19

Vigilanza

Il Comune si riserva la facoltà di verificare, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e senza obbligo di preavviso, la regolarità degli impianti di presa e di diramazione, di distribuzione sia fuori che all'interno del fabbricato. Per tale motivo dovrà essere lasciato libero ingresso agli operatori del comune addetti alla lettura degli apparecchi di misura, e alla verifica degli impianti ed agli agenti di Polizia Urbana.

Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture, dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua.

La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati del servizio.

ART. 20

Divieti

All'utente è fatto divieto:

- di rivendere l'acqua;
- di lasciare innestare alla propria condotta una presa o diramazione a favore di terzi;
- di applicare pompe alla rete idrica comunale.

ART. 21

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti con la multa variabile da £ 10.000 a £ 100.000 salvo che l'infrazione non sia già regolata da disposizioni di Polizia Urbana.

Per i casi di falsità o di frode si procederà a norma del codice penale.

Le infrazioni saranno verbalizzate dagli agenti del Comune all'uopo autorizzati.

Ogni infrazione dà inoltre al Comune il diritto insindacabile di procedere alla sospensione della concessione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 22

Tasse e Imposte

Tutte le spese e gli oneri anche fiscali gravanti per il perfezionamento del contratto di concessione (bolli, tasse ecc.) saranno ad esclusivo carico dell'utente.

ART. 23

Obbligatorietà

Le norme del presente regolamento sono obbligatorie per tutti gli utenti e si applicano anche alle utenze già concesse o in corso di concessione.

Gli utenti sprovvisti di apparecchio misuratore e gli utenti titolari di apparecchio misuratore non funzionante perchè guasto, sono tenuti entro mesi sei dalla entrata in vigore del presente regolamento a fornirsi, a proprie spese, di un adeguato apparecchio misuratore secondo quanto disposto dai precedenti artt. 11 – 12 – 13 - 14.

Gli utenti interessati saranno opportunamente avvertiti con comunicazione emessa dagli uffici comunali competenti.

Sarà sempre diritto dell'Amministrazione Comunale di modificare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte le disposizioni del presente regolamento.

esso è da intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

ART. 24

Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 25

Efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi delle norme contenute nell'art. 197 dell'OREL, entra immediatamente in vigore.

ALLEGATO A

TARIFFE UTENZA ACQUA POTABILE

1) UTENZE DOMESTICHE

A. a tariffa agevolata (fino a un massimo di mc. 60) £ 80 mc.

B. a tariffa base (da mc. 60 fino a mc. 110) £ 200 mc.

C. a tariffa di penalizzazione

1^ fascia (oltre mc. 110 fino a mc. 160) £ 300 mc.

2^ fascia (oltre mc. 160 fino a mc. 210) £ 400 mc.

3^ fascia (oltre mc. 210) £ 500 mc.

2) UTENZE NORMALI (non domestiche)

£ 250 mc.